

# ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

## Il Collegio dei Docenti

**Visto il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1 dispone che:**

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

**Visto il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10 dispone che:**

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe debitamente verbalizzate.

**Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011**

**Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale**

**delibera**

### 1. Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

CLASSI	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUALI ( X 33 settimane)	Presenza richiesta 75% totale	Assenze consentite 25% totale
TUTTE	30	990	743	247
PER CHI NON SI AVVALE IRC	29	957	718	239

### 2. Criteri in deroga:

Per casi eccezionali, in deroga ai termini di assenze previsti per la validità dell'anno scolastico, lo stesso potrà essere considerato valido nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma vigente, per:

1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili ;
3. provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione che attesti il percorso scolastico;
4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e della famiglia;
5. gravi ed eccezionali motivi famigliari documentabili dell'alunno e della famiglia
- 6.. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

**Tali deroghe, previste per casi eccezionali, sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

**Mancata validità dell'anno scolastico**

Tenuto conto delle deroghe previste al punto 2. la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.